

# **ACCORDO GENERALE DI ADESIONE AL CIRCUITO Co.SM.O. PER DOCENTI**

## **Art. 1 - Oggetto e Finalità dell'Accordo**

1.1 Il presente Accordo definisce i termini e le condizioni generali per l'adesione del Docente al portale Co.SM.O, nel rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento dell'attività didattica.

1.2 L'accettazione dell'Accordo consente al Docente di presentare la propria candidatura alle scuole aderenti, fermo restando che ogni successiva collaborazione potrà essere regolato da specifico contratto con la singola scuola, nel rispetto dei minimi qui garantiti.

1.3 Il presente Accordo costituisce il quadro normativo di riferimento per i successivi rapporti contrattuali.

## **Art. 2 - Requisiti e Qualifiche Professionali**

2.1 Il Docente, ai sensi dell'art. 246 comma 2 del D.Lgs. 297/1994, dichiara e garantisce:

- a) di non aver riportato condanne penali; di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali, consapevole di quanto prescritto dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
- b) La titolarità di Partita IVA e il regolare adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali;
- c) Il possesso delle competenze professionali necessarie per le discipline di insegnamento offerte.

2.2 La validità della candidatura è subordinata alla verifica dei requisiti minimi di candidatura di cui al precedente paragrafo 2b.

### **Art. 3 – Principi Deontologici e Standard Professionali**

3.1 Il Docente è chiamato a mantenere sempre un comportamento consono al proprio ruolo educativo, dimostrando professionalità e decoro in ogni circostanza.

3.2 La puntualità e il rispetto degli orari concordati rappresentano non solo un dovere professionale, ma anche un esempio educativo per gli allievi.

3.3. Nell'esercizio della propria attività, il Docente deve prestare particolare attenzione alla riservatezza, tutelando con la massima cura i dati personali degli allievi.

3.4 La valutazione del percorso formativo deve essere condotta con imparzialità e obiettività, tenendo conto delle specificità di ogni studente.

3.5 La collaborazione costruttiva con i colleghi e con la direzione scolastica rappresenta un elemento essenziale per creare un ambiente di apprendimento positivo e stimolante.

3.6 In questo contesto, il Docente si impegna a garantire la massima qualità dell'insegnamento, rispettando la libertà e la dignità degli allievi e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno studente.

3.7 L'ambiente di apprendimento deve essere mantenuto sicuro e inclusivo, favorendo la partecipazione attiva di tutti gli allievi nel rispetto delle loro caratteristiche individuali.

### **Art. 4 - Tutela della Proprietà Intellettuale e Know-How**

4.1 L'attività didattica musicale si basa su un patrimonio di conoscenze, metodologie e materiali che devono essere gestiti con attenzione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

4.2 In conformità con l'art. 70-bis della Legge sul diritto d'autore, il Docente si impegna a:

- a) Rispettare i diritti d'autore sul materiale didattico utilizzato;
- b) Citare sempre le fonti del materiale utilizzato;
- c) Non divulgare il know-how e le metodologie didattiche delle scuole.
- d) Non commercializzare il materiale didattico della scuola.

## **Art. 5 - Obblighi di Non Concorrenza e Lealtà Professionale**

5.1 Il rapporto tra il Docente e le scuole del circuito Co.SM.O si fonda su principi di lealtà e correttezza professionale.

5.2 Il Docente si impegna a:

- a) Non sottrarre allievi alle scuole del circuito.
- b) Non intraprendere azioni che possano danneggiare le scuole aderenti, in particolare evitando di proporre agli allievi lezioni private al di fuori del contesto scolastico o di utilizzare i contatti acquisiti per finalità personali. Questo impegno include il rispetto delle zone territoriali di competenza delle singole scuole e il divieto di promuovere attività didattiche concorrenti non autorizzate.
- c) il Docente si impegna durante il rapporto di collaborazione con la Scuola e per un periodo di due anni dalla cessazione del rapporto di collaborazione, a non contattare direttamente o indirettamente gli allievi della Scuola conosciuti durante il periodo di insegnamento, né a svolgere attività didattica nei loro confronti in forma privata o presso altre istituzioni.
- d) La violazione di tale impegno comporterà, oltre alla segnalazione a Co.SM.O, il pagamento di una penale pari al triplo del compenso annuale percepito per ciascun allievo coinvolto, fatto salvo il diritto della Scuola al risarcimento del maggior danno.

e) In conformità con quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di diritto alla cancellazione dei dati personali e dall'art. 2-decies del Codice della Privacy, il Docente si impegna, alla cessazione del rapporto di collaborazione, a non conservare né utilizzare in alcun modo i dati personali degli allievi acquisiti durante lo svolgimento dell'incarico. Tale obbligo include informazioni di contatto, dati relativi al percorso formativo, valutazioni, registrazioni delle lezioni o qualsiasi altro dato connesso all'attività didattica svolta. Il Docente dovrà procedere alla cancellazione integrale di tali dati dai propri archivi, sia digitali che cartacei, e restituire alla Scuola eventuale documentazione contenente dati personali degli allievi.

f) L'inosservanza di tale obbligo, oltre a configurare una violazione della normativa sulla protezione dei dati personali sanzionabile ai sensi dell'art. 88 del GDPR, comporterà il diritto della Scuola al risarcimento del danno e potrà essere oggetto di segnalazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

g) Il trattamento dei dati personali degli allievi è consentito esclusivamente durante il periodo di vigenza del presente contratto e per le sole finalità didattiche espressamente autorizzate dalla Scuola in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità stabiliti dall'art. 29 del GDPR."

## **Art. 6 – Attività Didattica**

6.1 il Docente si impegna a garantire continuità nell'insegnamento durante l'anno scolastico;

6.2 In caso di interruzione temporanea dell'attività didattica, il Docente si impegna ad adottare un approccio collaborativo e responsabile, in linea con quanto stabilito dall'art. 396 del Testo Unico in materia di istruzione sulla continuità didattica. Il Docente

comunicerà tempestivamente alla Scuola qualsiasi circostanza che possa interferire con il regolare svolgimento delle lezioni, collaborando attivamente con la direzione per individuare le soluzioni più idonee a garantire la continuità del percorso formativo degli allievi. In particolare, il Docente si impegna a:

- a) proporre un piano di recupero delle lezioni che tenga conto delle esigenze degli allievi e della disponibilità degli spazi;
- b) individuare, in accordo con la direzione, eventuali docenti sostituiti di comprovata professionalità per le assenze programmate;
- c) fornire al sostituto tutte le informazioni necessarie sul programma svolto e sugli obiettivi didattici da perseguire;
- d) mantenere un costante coordinamento con la Scuola per gestire eventuali criticità organizzative.

6.3 In caso di interruzione prolungata il Docente si impegna a garantire:

- a) Collaborazione nella ricerca di un sostituto qualificato;
- b) Passaggio ordinato delle consegne, che non comprometta il percorso formativo degli studenti.

6.4 Il Docente accetta di iniziare la collaborazione con una Scuola del circuito CO.Sm.O anche per un solo allievo.

6.5 La Scuola si impegna a supportare il Docente nella promozione e nello sviluppo della classe, favorendone la crescita con l'aumento degli allievi nel tempo.

## **Art. 7 – Gestione Economica e Amministrativa**

7.1 Il compenso minimo garantito per l'attività di insegnamento è fissato in 15,00 euro lordi per ora di lezione, in linea con gli standard del settore.

7.2 Le singole scuole potranno offrire compensi superiori a questa soglia, ma non inferiori. Nel caso in cui il Docente e la scuola

concordassero un trattamento economico diverso, quest'ultimo dovrà in ogni caso rispettare la soglia minima di cui al punto precedente e risultare conforme alla normativa vigente.

## **Art. 8 - Modalità di compensazione delle assenze**

8.1 le parti concordano di adottare la seguente modalità di gestione del rapporto tra assenze degli allievi e compenso del docente:

- **Pieno per pieno a consuntivo:** pagamento al Docente solo dopo che la lezione di recupero è stata effettivamente svolta;
- **Vuoto per pieno:** pagamento immediato, con obbligo di successivo recupero della lezione;
- **Pieno per pieno senza recupero:** pagamento al Docente anche in caso di mancato recupero della lezione;
- **A corpo (a numero di allievi):** pagamento basato sul numero totale degli allievi iscritti, indipendentemente dalle presenze effettive.

8.2 La modalità di compensazione delle assenze adottata dovrà essere definita nel contratto con la singola scuola, sempre nel rispetto del compenso minimo stabilito.

8.3 La Scuola provvederà alla liquidazione dei compensi secondo le tempistiche stabilite nel contratto con la singola scuola, nel rispetto della modalità di gestione delle assenze concordata e delle disposizioni fiscali vigenti."

## **Art. 9 - Utilizzo Responsabile di Spazi e Strumenti**

9.1 La collaborazione prevede un utilizzo rispettoso e responsabile degli spazi e degli strumenti messi a disposizione dalla scuola.

9.2 la Scuola garantisce spazi adeguati all'insegnamento, la corretta manutenzione degli strumenti e il rispetto delle norme di sicurezza, fornendo inoltre i materiali didattici essenziali per lo svolgimento delle lezioni.

9.3 Il Docente si impegna a mantenere gli ambienti in ordine, segnalare tempestivamente eventuali problematiche e rispettare i regolamenti interni della struttura.

9.4 Le condizioni di utilizzo delle strutture sono disciplinate dal contratto con la singola scuola, in conformità con il presente Accordo Generale.

#### **Art. 10 – Regolamenti Interni delle Scuole**

10.1 Qualora la singola scuola preveda la sottoscrizione di uno specifico contratto, ulteriore rispetto al presente accordo, il Docente si impegna a prenderne visione prima della firma dello stesso. Resta inteso che le scuole potranno avvalersi dell'Accordo generale di adesione al circuito Co.Sm.O per docenti, senza necessità di stipulare ulteriori contratti.

10.2 Il Docente si impegna a osservare i regolamenti interni di ciascuna scuola con cui entrerà in rapporto di collaborazione, dichiarando di prenderne visione prima dell'inizio dell'attività.

10.3 In caso di contrasti tra regolamenti scolastici e il presente Accordo, prevarranno le clausole del presente Accordo Generale, salvo integrazioni non in conflitto con i suoi principi.

#### **Art. 11 – Comunicazione e Coordinamento**

11.1 La sinergia tra Docente e scuola, basata su una comunicazione aperta e costruttiva, costituisce la base per creare un ambiente didattico stimolante e produttivo, a beneficio dell'apprendimento degli

allievi.

11.2 Il Docente si impegna a mantenere un dialogo costante e costruttivo con tutti gli attori coinvolti nel processo formativo, garantendo la propria reperibilità attraverso i canali di comunicazione concordati.

11.3 La partecipazione attiva alle riunioni di coordinamento costituisce un momento essenziale per la condivisione di obiettivi e metodologie didattiche. In queste occasioni, il Docente contribuisce alla programmazione didattica, condividendo la propria esperienza e competenza per migliorare costantemente l'offerta formativa. È inoltre fondamentale che il Docente fornisca regolarmente feedback dettagliati sulla progressione degli allievi, permettendo così un monitoraggio efficace del percorso formativo.

11.4 La scuola si impegna a fornire tutto il supporto organizzativo necessario per facilitare l'attività didattica. Questo include una comunicazione chiara e tempestiva di tutte le informazioni rilevanti, risposte rapide alle richieste del Docente e un coordinamento efficiente tra tutte le figure professionali coinvolte.

11.5 L'organizzazione delle lezioni e l'eventuale calendarizzazione delle sostituzioni saranno concordate con la direzione della singola scuola, conformemente al futuro contratto che Docente e scuola stipuleranno.

## **Art. 12 – Durata e Modifiche dell'Accordo**

12.1 L'accordo resta valido dalla sua accettazione fino alla cessazione della collaborazione.

12.2 Eventuali modifiche vengono comunicate attraverso i canali ufficiali e richiedono una nuova accettazione per la prosecuzione della collaborazione.

### **Art. 13 – Legge Applicabile e Foro Competente**

13.1 L'accettazione dell'accordo comporta l'adesione integrale a tutte le sue clausole.

13.2 Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle leggi speciali in materia.

13.3 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo, il foro competente è quello di Roma

### **Art. 14 Tutela della Privacy**

14.1 Il trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto del GDPR e della normativa nazionale sulla privacy.

14.2 Il Docente si impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati degli allievi, utilizzandoli esclusivamente per finalità didattiche e adottando tutte le misure necessarie per garantirne la sicurezza.

14.3 Eventuali violazioni della privacy devono essere prontamente segnalate secondo le procedure stabilite.

Luogo e Data: \_\_\_\_\_

Circuito Co.SM.O

Il Docente